



DIREZIONE COORDINAMENTO POLITICHE E FONDI EUROPEI - TURISMO E SPORT
Settore Offerta Turistica

Legge Regionale 8 luglio 1999 n. 18 e s.m.i.

Programma annuale degli Interventi – 2022

Intervento a supporto delle PMI ed enti no profit che svolgono attività ricettiva

1. FINALITÀ E RISORSE

La Regione Piemonte, nel quadro di azioni a supporto del Turismo Piemontese, col fine di favorire e sostenere lo sviluppo, il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica, gravemente danneggiata a seguito dell'emergenza da Covid-19, intende approntare ulteriori e complementari strumenti rispetto a quelli attivati dal Governo nazionale.

In tale contesto il Programma annuale degli interventi 2022 di seguito "Programma" integra le iniziative previste (per tipologia di interventi ammissibili) dalla misura M1C3 di cui al DL 152/2021 (principio di complementarità e addizionalità delle risorse art. 1 comma 178 L. Legge del 30/12/2020 n. 178 - Legge di Bilancio 2021).

Nello specifico il presente Programma, attraverso il riconoscimento di un contributo a fondo perduto, si pone l'obiettivo di favorire lo sviluppo, il potenziamento, la qualificazione dell'offerta turistica piemontese e dei servizi offerti, nonché la messa in sicurezza delle strutture ricettive e degli impianti turistici, col fine di consolidare la competitività sul mercato nazionale e internazionale.

In dettaglio si vuole stimolare la realizzazione di:

- maggiore qualità delle strutture nel loro complesso;
- maggiore qualità dei servizi accessori (ad esempio bike, centri benessere, piscine ecc. servizi di accoglienza innovativi);
- maggiore qualità dei servizi ricettivi;
- un aumento delle ricadute occupazionali anche nelle località oggi turisticamente meno sfruttate.

La dotazione finanziaria iniziale del Programma è pari a **euro 6.000.000,00**

così suddivisa:

LINEA di INTERVENTO A - <u>ATTIVITA' OUTDOOR</u>	euro 3.000.000,00.
LINEA di INTERVENTO B - <u>MICRO-INTERVENTI EDILIZI</u>	euro 3.000.000,00.

Sulle eventuali risorse non utilizzate in conseguenza di una richiesta inferiore sulla dotazione della singola linea di intervento, potrà attivarsi, su decisione del Settore Offerta Turistica, un meccanismo di trasferimento tra le due linee.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

Le agevolazioni riconosciute sul presente programma rientrano nell'ambito di applicazione degli aiuti di Stato e sono concesse ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e s.m.i. relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» pubblicato sulla G.U.U.E. L352 del 24 dicembre 2013, modificato dal Regolamento (UE) n. 972 del 2 luglio 2020 – GUUE L215 del 07.07.2020 per quanto riguarda la sua proroga.

Delibera CIPESS n. 79 del 22 dicembre 2021 "Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 e 2021-2027 - Anticipazione alle regioni e province autonome per interventi di immediato avvio dei lavori o di completamento di interventi in corso (FSC 2021-2027)" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 72 del 26 marzo 2022.

3. BENEFICIARI AMMISSIBILI

Possono beneficiare del contributo le **PMI¹ e gli enti no profit operanti nel settore del turismo** in forma singola (sono escluse le cooperative) anche di nuova costituzione che, alla data di presentazione della domanda:

- sono interessati anche indirettamente ad una delle seguenti strutture ricettive in attività presso un'unità locale in Piemonte:
 - **strutture alberghiere**: strutture ricettive classificate ai sensi della L.R. n. 3/2015 s.m.i. ed attuate secondo le disposizioni del Regolamento regionale n. 9/2017 s.m.i.;
 - **strutture extra – alberghiere**: strutture ricettive classificate ai sensi della L.R. n. 13/2017 s.m.i. ed attuate secondo le disposizioni del Regolamento regionale n. 4/2018 s.m.i.;
 - **campeggi - villaggi turistici**: strutture ricettive classificate ai sensi della L.R. n. 54/79 s.m.i. e relativi allegati ed alla L.R. n. 5/2019 limitatamente alle parti attualmente valide ed efficaci;
 - **agriturismi**: strutture ricettive classificate ai sensi della L.R. n. 2/2015 s.m.i. (ora confluito nel "Testo Unico dell'Agricoltura" di cui alla L.R. n. 1/2019) ed attuate secondo le disposizioni del Regolamento n. 1/2016 s.m.i.;
 - **rifugi**: strutture ricettive classificate ai sensi della L.R. n. 8/2010 s.m.i. ed attuate secondo le disposizioni del Regolamento n. 1/2011 s.m.i. ;

Nb. potranno essere considerate ammissibili le richieste di soggetti di nuova costituzione "inattivi" purchè l'intervento sia finalizzato all'inizio dell'attività ricettiva da dimostrare obbligatoriamente in occasione della rendicontazione finale.

- non rientrano nelle fattispecie di impresa in "difficoltà ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera a) del Regolamento (UE) n. 1407/2013: "oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o che soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori";
- hanno adempiuto, salvo deroga derivante dalla normativa vigente, all'obbligo di trasmissione mensile alla Provincia territorialmente competente e all'Osservatorio Turistico Regionale, dei dati statistici sui movimenti turistici di cui all'art. 5 bis della L.R. n. 12/1987 sm.i.;

4. TIPOLOGIA DI INTERVENTI

4.1. LINEA di INTERVENTO A - ATTIVITA' OUTDOOR

4.1.1 Tipologia Interventi ammissibili

E' considerato ammissibile purchè di importo minimo pari a euro 10.000,00, il seguente intervento:

- *sviluppo e ampliamento **dei servizi turistici outdoor accessori all'attività turistico ricettiva** ivi compresa la realizzazione e riqualificazione di piscine.*

4.1.2 Costi ammissibili

¹ Per la definizione di PMI si veda l'Allegato 1, punto 1

Sono ammissibili i costi per **Beni strumentali (es. biciclette, e-bike, colonnine di ricarica per veicoli elettrici arredi da esterno), le attrezzature e/o apparecchiature anche connesse alla realizzazione e riqualificazione di piscine con annessi servizi accessori, l'attività edilizia ai sensi del Testo Unico dell'Edilizia**, purchè strettamente legati ad attività svolta all'aperto, coerenti all'intervento di cui al precedente punto 4.1.1 e sostenuti² successivamente alla data di presentazione telematica della domanda.

Non si ritiene in alcun caso ammissibile:

- la spesa sostenuta prima della data di invio telematico della domanda;
- la spesa la cui fattura ha importo inferiore a € 100,00;
- la spesa sostenuta per l'acquisto di beni usati tra soggetti privati;
- le spese sostenute in economia;
- il canone di affitto di un bene e/o per i sistemi informatici;
- l'acquisto di beni e/o strutture in leasing, affitto e/o forme similari;
- le spese di progettazione, notarili e le consulenze in genere;
- gli oneri di urbanizzazione e ogni onere accessorio;
- l'IVA (a meno che risulti indebitabile per il beneficiario) e ogni altra imposta o tributo;
- prestazioni affidate in rapporto di cointeressenza³ con il soggetto proponente.

4.1.3 Tipologia ed entità delle agevolazioni

L'agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto pari al 50% dei costi ritenuti ammissibili, con il **limite massimo di euro 50.000,00**, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 18/99 s.m.i.

4.2. LINEA di INTERVENTO B - MICRO-INTERVENTI EDILIZI E DI INCREMENTO DEL LIVELLO TECNOLOGICO

4.2.1 Tipologia Interventi ammissibili

Sono considerati ammissibili, purchè di importo minimo pari a euro 5.000,00, i seguenti interventi:

- *incremento dell'efficienza energetica delle strutture e/o installazione impianti a fonte rinnovabile;*
- *riqualificazione interna ed esterna degli spazi della struttura ivi compreso l'adeguamento antisismico e antincendio;*
- *incremento di un modello di produzione e consumo diretto all'economia circolare anche attraverso una maggior sostenibilità ambientale;*
- *eliminazione delle barriere architettoniche;*
- *incremento del livello tecnologico anche attraverso la digitalizzazione (es. impianti wi-fi, centralini, server e pc, siti web ottimizzati per il sistema mobile, programmi per la vendita diretta di servizi e pernottamenti);*
- *illuminazione di spazi ed ambienti, sia interni che esterni;*

4.2.2 Costi ammissibili

Sono ammissibili i costi per **Beni strumentali (es. hardware, software, arredi e/o componenti d'arredo, siti**

² Per la definizione di COSTI SOSTENUTI si veda l'Allegato 1, punto 7

³ Per la definizione di COINTERESSENZA si veda l'Allegato 1, punto 5

web), l'attività edilizia ai sensi del Testo Unico dell'Edilizia, ivi compresa l'installazione di manufatti leggeri e di strutture di qualsiasi genere, parcheggi, attivazione o adeguamento di impianti termoidraulici, elettrici e tecnologici, strettamente coerenti ad almeno uno degli interventi di cui al precedente punto 4.2.1 e sostenuti⁴ successivamente alla data di presentazione telematica della domanda.

Non si ritiene in alcun caso ammissibile:

- la spesa sostenuta prima della data di invio telematico della domanda;
- la spesa la cui fattura ha importo inferiore a € 100,00;
- la spesa sostenuta per l'acquisto di beni usati tra soggetti privati;
- le spese sostenute in economia⁵;
- il canone di affitto di un bene e/o per i sistemi informatici;
- l'acquisto di beni e/o strutture in leasing, affitto e/o forme similari;
- le spese di progettazione, notarili e le consulenze in genere;
- gli oneri di urbanizzazione e ogni onere accessorio;
- l'IVA (a meno che risulti indetraibile per il beneficiario) e ogni altra imposta o tributo;
- prestazioni affidate in rapporto di cointeressenza⁶ con il soggetto proponente

4.2.3 Tipologia ed entità delle agevolazioni

L'agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto pari al 70% dei costi ritenuti ammissibili, con il **limite massimo di euro 30.000,00**, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 18/99 s.m.i.

4.3. SCHEDA RIEPILOGATIVA LINEE DI INTERVENTO

Linea di Intervento		Intensità aiuto	Massimale Contributo	Spesa minima ammissibile	Spesa massima ammissibile*
A	ATTIVITA' OUTDOOR	pari al 50%	50 Mila euro	10 Mila euro	100 Mila euro
B	MICRO-INTERVENTI EDILIZI	pari al 70%	30 Mila euro	5 Mila euro	45 Mila euro

**Definisce la spesa massima che potrà essere ammessa in istruttoria anche in presenza di un costo del progetto presentato più alto (es. intervento 200.000,00 – spesa ritenuta ammissibile 100.000,00 – spesa da rendicontare 100.000,00). Detto limite massimo di Spesa ammissibile è determinato in funzione del Massimale di Contributo concedibile.*

4.4. REGOLE DI CUMULO CON ALTRE AGEVOLAZIONI PUBBLICHE

Le agevolazioni non sono cumulabili con altri aiuti concessi dalla Regione, da altri enti pubblici, dallo Stato e dall'Unione europea per le medesime iniziative, salvo che ne venga fatta specifica previsione nel provvedimento di concessione

⁴ Per la definizione di COSTI SOSTENUTI si veda l'Allegato 1, punto 7

⁵ Per la definizione di LAVORI IN ECONOMIA si veda l'Allegato 1, punto 6

⁶ Per la definizione di COINTERESSENZA si veda l'Allegato 1, punto 5

o con successivo provvedimento ove si riscontri l'opportunità di garantire la realizzazione dell'iniziativa anche con l'integrazione di tutti gli interventi pubblici. (articolo 11 - Divieto di cumulabilità - della L.R. 18/99 s.m.i.).

Per garantire, tuttavia, la realizzazione delle iniziative di cui al presente programma, nonché, il principio di complementarità e addizionalità delle risorse art. 1 comma 178 L. Legge del 30/12/2020 n. 178 - Legge di Bilancio 2021, di cui al precedente paragrafo 1, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del Regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e s.m.i., **le agevolazioni concesse a valere sul presente Programma non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili.**

4.5. VINCOLO DI DESTINAZIONE

Le iniziative finanziate ai sensi della presente legge sono vincolate alla specifica destinazione d'uso per una durata minima di dieci anni. Il programma annuale determina le modalità con cui viene garantito il vincolo, e le procedure per l'eventuale revoca del finanziamento da parte della Giunta regionale, previo recupero delle somme erogate, opportunamente rivalutate ai sensi dell'articolo 8 della legge 17 maggio 1983, n. 217 (Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica). (articolo 12 – Vincolo di destinazione - della L.R. 18/99 s.m.i.)

Il presente programma stabilisce, tuttavia, che i beni connessi agli interventi agevolati non possono essere alienati, ceduti a qualunque titolo, distolti dall'uso originario **nei 3 anni successivi alla completa realizzazione dell'intervento**, fatta salva la possibilità di sostituire quelli obsoleti o guasti⁷.

5. PROCEDURE

5.1. Come presentare la domanda

La procedura di presentazione delle domande è qualificabile "a sportello" (ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 123/1998) e, pertanto, le stesse possono essere presentate continuativamente ed esclusivamente via internet, fatte salve eventuali comunicazioni di termine/sospensione dal soggetto competente sul proprio sito internet.

Ciascun richiedente:

- potrà beneficiare di un solo contributo per ciascuna linea di intervento;
- per presentare domanda su entrambe le linee di intervento dovrà obbligatoriamente compilare una domanda per ciascuna linea di intervento.

La data di apertura dello sportello e l'indirizzo per la compilazione del modulo telematico saranno definiti con apposito provvedimento del Settore Offerta Turistica, Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi europei e sarà disponibile fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Il richiedente dovrà procedere all'upload e contestuale invio della domanda e degli allegati obbligatori, previa apposizione della firma digitale del legale rappresentante.

Per ulteriori informazioni sulle modalità di accesso e sulla compilazione della domanda si potrà fare riferimento al tutorial, i cui estremi saranno indicati nel provvedimento soprarichiamato.

⁷ Per beni obsoleti o guasti si intende beni non più utilizzabili ma ancora presenti in azienda e mantenuti a libro cespite per 5 anni successivi alla completa realizzazione dell'investimento.

A tal proposito si segnala che non saranno considerate ricevibili e pertanto decadranno le domande per le quali non siano rispettate le modalità di invio via internet e il riconoscimento della firma digitale con un sistema idoneo.

Al raggiungimento di un ammontare di richieste di contributi che comportino l'esaurimento della dotazione disponibile, lo sportello potrà essere chiuso e potrà successivamente essere riaperto qualora in seguito agli esiti dell'istruttoria delle domande presentate non tutte le risorse vengano impegnate e/o vengano messe a disposizione risorse aggiuntive.

Il Soggetto competente pubblicherà apposita comunicazione di chiusura dello sportello almeno **tre giorni prima della data della suddetta chiusura sul proprio sito internet.**

Le domande sono soggette a imposta di bollo. L'adempimento relativo all'imposta di bollo⁸ (pari a 16.00 € ai sensi di legge, salvo successive modificazioni) è assicurato in modo virtuale ai sensi dell'art. 3 del DM 10/11/2011, mediante:

- annullamento e conservazione in originale della marca da bollo presso la sede del richiedente;
- indicazione del numero della marca da bollo (sezione "DICHIARAZIONI IMPEGNATIVE" del modulo di domanda);
- dichiarazione che la marca da bollo in questione non è stata utilizzata né sarà utilizzata per qualsiasi altro adempimento (sezione "DICHIARAZIONI IMPEGNATIVE" del modulo di domanda).

Documenti da allegare obbligatoriamente alla domanda di contributo:

- **RELAZIONE ILLUSTRATIVA** dell'intervento, da redigere seguendo le indicazioni del provvedimento del Settore Offerta Turistica, Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi europei;
- **COPIA PREVENTIVI** a copertura del 100% delle spese da sostenere.

Sul presente Programma è prevista la "gestione fuori plafond" delle domande di agevolazione, la quale comporta l'istruttoria delle domande fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Nel caso in cui il numero delle domande ammesse superi la dotazione finanziaria, si verifica la "gestione fuori plafond" e il procedimento di ammissione all'agevolazione si intende sospeso ed eventualmente riavviato solo nel momento in cui si rendessero disponibili ulteriori risorse.

5.2. Come viene valutata la domanda e comunicato l'esito

Le domande vengono esaminate in ordine cronologico di invio telematico. Nel dettaglio vengono svolte le seguenti verifiche:

- **Ricevibilità:** possesso da parte della domanda dei requisiti richiesti (invio nei modi e tempi corretti, completezza dei documenti inviati);
- **Ammissibilità:** domanda compatibile con i requisiti di cui al punto 3 del presente Programma degli Interventi;
- **Tecnica e di merito:** idoneità della proposta, congruità e pertinenza dei costi presentati, adeguatezza della descrizione dell'intervento e rispondenza con le prescrizioni del punto n. 4 del Programma degli Interventi.

Il Soggetto competente conduce in autonomia l'istruttoria di ricevibilità e ammissibilità. Nel caso in cui l'esito dell'istruttoria di ricevibilità e ammissibilità sia positivo, viene effettuata l'istruttoria tecnica e di merito per la quale il

⁸ Per le istanze trasmesse per via telematica, di cui al **comma 1-bis dell'articolo 3 della Tariffa – Parte prima**, l'imposta di bollo è dovuta - secondo quanto disposto dalla **nota 5** (aggiunta dall'art. 1, comma 592, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 - Legge di stabilità 2014 – In vigore dal 1° gennaio 2014) **nella misura forfettaria di euro 16,00, a prescindere dalla dimensione del documento.**

Soggetto competente si avvale di un "Nucleo di Valutazione"⁹ che esprime un parere vincolante.

Qualora il Soggetto competente, nel corso dell'istruttoria, richieda l'integrazione di documentazione ovvero dati o chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa, il termine per la conclusione dell'attività istruttoria si sospenderà, a norma di quanto previsto dalla L. n. 241/1990 e s.m.i. e dalla L.R. n. 14/2014, dal momento della richiesta formulata dal Soggetto competente e riprenderà a decorrere dalla data in cui perverranno i chiarimenti, le precisazioni e/o le eventuali rettifiche richieste. Qualora la documentazione, i chiarimenti, le precisazioni e/o le eventuali rettifiche richieste non siano inviati al Soggetto competente **entro 10 giorni** dalla data di notifica della richiesta stessa, le domande di accesso ai contributi verranno respinte.

Al termine delle predette verifiche, il Soggetto competente comunica al richiedente l'esito di ammissibilità o di diniego della domanda. In caso di diniego, è possibile presentare richiesta motivata di riesame **entro 10 giorni** consecutivi dal ricevimento della comunicazione (a mezzo PEC) di diniego.

5.3. Come viene concesso il contributo

Concluse positivamente le fasi istruttorie sopra indicate, il Soggetto competente accerta che:

- A) il richiedente non si trovi nella condizione di dover restituire al Soggetto competente somme derivanti da altre agevolazioni precedentemente concesse (fatta eccezione per le regolari rate dei piani di ammortamento o per dilazioni di pagamento già accordate);
- B) sia garantito il rispetto delle regole di cumulo e degli obblighi di trasparenza e pubblicità, mediante interrogazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 52 della Legge 234/2012 e dal Decreto 31 maggio 2017, n. 115 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni (GU n.175 del 28-7-2017).

Nel caso in cui siano soddisfatte le condizioni di cui ai precedenti punti A), B), il Soggetto competente emette il provvedimento di concessione dell'agevolazione.

5.4. Come concludere l'intervento

L'intervento dovrà essere concluso e rendicontato entro e **non oltre 24 mesi** dalla data di concessione del contributo.

5.5. Come rendicontare le spese

Sarà possibile rendicontare la totalità delle spese in un'unica rendicontazione finale oppure, a discrezione del beneficiario, sarà possibile presentare una sola rendicontazione intermedia a stato avanzamento lavori ed una finale. In quest'ultimo caso verrà erogata una parte di contributo proporzionato alle spese presentate nella rendicontazione intermedia e il saldo con la finale.

Le spese andranno rendicontate utilizzando esclusivamente la piattaforma informatica presente sul sito www.sistema-piemonte.it. Le modalità operative per la rendicontazione verranno pubblicate sul sito del Soggetto competente nella sezione "Rendicontazione" della pagina dedicata al Programma degli Interventi.

Documentazione relativa alla Rendicontazione intermedia e finale da allegare attraverso l'apposita piattaforma informatica:

⁹ Il Nucleo di Valutazione è composto da: rappresentanti di del Soggetto competente e rappresentanti di Regione Piemonte

1. Fatture quietanzate o documenti contabili equivalenti comprovanti le spese sostenute e rendicontate (sull'originale di tutti i documenti contabili dovrà essere apposta la dicitura "Fattura pagata con il concorso delle risorse FSC 2021-2027 – bando 18/99 turismo 2022);
2. Breve relazione illustrativa dell'intervento realizzato corredata da opportuna documentazione fotografica;
3. Dichiarazione contenente il codice regione identificativo della struttura e visualizzabile sulla piattaforma PIEMONTE DATI TURISMO (ROSS1000) N.B.: il codice regione identificativo della struttura è composto da 16 caratteri.

Le fatture rendicontate dovranno essere emesse e quietanzate nel periodo compreso tra la data di presentazione telematica della domanda e quella di rendicontazione. Inoltre si precisa che l'importo minimo di una fattura ammissibile deve essere superiore a € 100,00.

5.6. Come viene erogato il contributo

L'erogazione del contributo a fondo perduto viene effettuata entro 30 giorni¹⁰ dalla valutazione positiva della rendicontazione di spesa e previa verifica del rispetto degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile attraverso la richiesta del DURC da parte dal soggetto competente.

Nel caso in cui la spesa ammessa finale dell'intervento sia inferiore a quella ammessa con il provvedimento di concessione, il contributo spettante sarà rideterminato proporzionalmente.

6. Proroghe e variazioni di progetto

Non sono consentite proroghe salvo cause indipendenti dalla volontà del beneficiario. In tale caso, la richiesta di proroga, debitamente motivata, dovrà essere presentata prima della conclusione dell'intervento di cui al precedente punto 5.1 (*entro e non oltre 24 mesi dalla data di concessione del contributo*).

Non sono ammesse variazioni del progetto che alterino totalmente le finalità e le caratteristiche rispetto all'intervento ritenuto ammissibile.

Ogni variazione del progetto che non alteri totalmente le finalità e le caratteristiche rispetto all'intervento ritenuto ammissibile, dovrà essere preventivamente richiesta e autorizzata dal Nucleo di Valutazione prima della conclusione dell'intervento. Ove non preventivamente richiesta e autorizzata, sarà valutata in termini di coerenza con l'obiettivo del progetto al momento dell'esame della rendicontazione delle spese con l'eventuale supporto del Nucleo di Valutazione.

7. Subentri

Eventuali casi di subentro al beneficiario del contributo (anche per intervenute variazioni societarie dello stesso) durante il periodo di realizzazione dell'intervento dovranno essere tempestivamente comunicati al Soggetto competente e potranno essere autorizzati esclusivamente nel caso in cui il soggetto subentrante possieda i requisiti di ammissibilità previsti dal Programma. In tal caso il soggetto subentrante dovrà formalmente impegnarsi a realizzare e a concludere l'intervento in conformità con il progetto ammesso in sede di concessione e a rispettare tutti gli obblighi previsti dal Programma. In caso contrario, il Soggetto competente procederà con la revoca totale dell'agevolazione concessa.

8. Termini del procedimento

¹⁰ Fatta salva l'effettiva disponibilità delle risorse finanziarie.

Nella tabella seguente vengono riportate le tempistiche previste per ogni fase riguardante l'iter di presentazione della domanda di contributo, di valutazione della stessa e di concessione, e le scadenze da rispettare da parte dei rispettivi soggetti coinvolti:

Attività	Soggetto che ha in carico l'attività	Scadenza	Possibilità di proroga
Istruttoria di ammissibilità, comunicazione dell'esito	Soggetto competente	Entro 90 giorni dal ricevimento della domanda telematica	No. Tuttavia il termine si interrompe in caso di richiesta di integrazioni e fino al ricevimento di quanto richiesto
Invio documenti integrativi alla domanda richiesti da dal Soggetto competente	Beneficiario	Entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta dal Soggetto competente	Solo per motivi adeguatamente motivati
Concessione contributo	Soggetto competente	Successivamente alla conclusione delle positive verifiche per la concessione previste al punto 5.3	No. Tuttavia il termine si interrompe in caso di richiesta di integrazioni e fino al ricevimento di quanto richiesto
Opposizione al rigetto della domanda	Beneficiario	Entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione motivi ostativi	No. Salvo cause indipendenti dalla volontà del beneficiario adeguatamente motivati
Conclusione dell'intervento	Beneficiario	Entro e non oltre 24 mesi dalla data di concessione	No. Salvo cause indipendenti dalla volontà del beneficiario adeguatamente motivati
Rendicontazione intermedia delle spese	Beneficiario	A stato avanzamento lavori entro il periodo dei 24 mesi dalla data di concessione	
Rendicontazione finale delle spese	Beneficiario	Entro e non oltre 24 mesi dalla data di concessione	No. Salvo cause indipendenti dalla volontà del beneficiario adeguatamente motivati
Esame rendicontazione finale delle spese	Soggetto competente	Entro 60 giorni dalla ricezione del rendiconto	No. Tuttavia il termine si interrompe in caso di richiesta di integrazioni e fino al ricevimento di quanto richiesto
Erogazione del contributo	Soggetto competente	Entro 30 giorni dall'approv. della rendic finale. In caso di revoca parziale, entro 30 giorni dalla restit della quota di aiuto revocato	No

9. ISPEZIONI E CONTROLLI

Oltre al controllo documentale delle rendicontazioni, Regione Piemonte e Finpiemonte effettueranno, con modalità che saranno definite nel contratto che verrà stipulato tra i due Enti, i controlli in loco a campione allo scopo di verificare la corretta realizzazione dell'intervento sia dal punto di vista tecnico che amministrativo, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte.

10. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI, REVOCHE E RINUNCE

6.1 Obblighi dei beneficiari

La concessione del contributo genera per i beneficiari l'obbligo di adempiere in buona fede a quanto stabilito dal Bando e in particolare a:

- a) mantenere i requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo 3, durante l'intero periodo di realizzazione del progetto e fino all'esito positivo della rendicontazione finale;
- b) realizzare il progetto in conformità a quanto previsto dal D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i..
- c) realizzare il progetto approvato senza introdurre modifiche che alterino totalmente la natura del progetto, a meno che siano state comunicate e approvate secondo le previsioni di cui al par. 6;
- d) concludere il progetto e presentare la rendicontazione, completa di tutta la documentazione, rispettando tempi e modalità previsti dal Bando;
- e) destinare le spese sostenute e i beni finanziati esclusivamente agli obiettivi previsti dal Bando;
- f) fornire le informazioni necessarie per consentire controlli e ispezioni dagli Enti competenti;
- g) non alienare, cedere a qualunque titolo, distogliere dall'uso originario i beni acquistati nell'ambito dell'intervento finanziato nei 3 anni successivi alla completa realizzazione dell'investimento, fatta salva la possibilità di sostituire impianti o attrezzature obsoleti o guasti¹¹;
- h) pubblicare nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato, oppure ove non tenuti alla redazione del bilancio nel proprio sito internet o portale digitale, l'importo delle sovvenzioni, dei contributi e dei vantaggi economici di qualunque genere percepiti a valere sulla presente misura, di importo pari o superiore a 10.000 euro, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, commi 125 e 127 della legge n. 124 del 4 agosto 2017, a decorrere dall'anno 2018. Il mancato adempimento a tale obbligo comporta la restituzione delle somme suddette ai soggetti eroganti-il Soggetto competente/Regione Piemonte.

11. Revoca del contributo

Gli aiuti potranno essere revocati parzialmente o totalmente nei seguenti casi:

- a) assenza originaria dei requisiti soggettivi di ammissibilità previsti al paragrafo 3;
- b) mancato rispetto degli obblighi dei beneficiari previsti al paragrafo 10;
- c) il beneficiario fornisca dati, notizie o dichiarazioni inesatti o reticenti;
- d) venga accertato o riconosciuto, a seguito della verifica finale, un importo di spese ammissibili inferiore alla

¹¹ Per beni obsoleti o guasti si intende:

- a) beni non più utilizzabili ma ancora presenti in azienda e mantenuti a libro cespite per 5 anni successivi alla completa realizzazione dell'investimento;

oppure

- b) beni oggetto di rottamazione con presentazione del documento F.I.R. (Formulario Identificativo del Rifiuto, rilasciato dallo smaltitore cui è stato conferito il macchinario);

oppure

- c) beni accompagnati da perizia attestante le cause dell'obsolescenza oppure da certificazione del rivenditore autorizzato attestante la presenza del guasto.

- soglia minima di ammissibilità;
- e) venga accertato o riconosciuto, a seguito della verifica finale, un importo di spese ammissibili inferiore alle spese ammesse con il procedimento di concessione;
 - f) subentro non approvato come previsto al paragrafo 7;
 - g) qualora il beneficiario, durante l'esecuzione del progetto, oppure prima che siano trascorsi 3 anni dalla chiusura del progetto, sia assoggettato a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa, a concordato fallimentare o a concordato preventivo¹² salve le ipotesi di continuità aziendale ex art. 186-bis R.D. 16/03/1942 n. 267 e s.m.i., o ad altre procedure concorsuali;
 - h) qualora il beneficiario, durante l'esecuzione del progetto, oppure prima che siano trascorsi 3 anni dalla chiusura del progetto, si trovi in stato di liquidazione volontaria, scioglimento, cessazione, inattività dell'azienda di fatto o di diritto.

In caso di **revoca del contributo già erogato**, il beneficiario sarà tenuto alla restituzione dell'ammontare complessivo del contributo a fondo perduto e degli interessi corrispettivi, calcolati utilizzando il tasso fissato dalla Commissione Europea.

Conformemente a quanto disposto dall'art. 9, c. 5 del d.lg. 31/031998 n. 123, i crediti conseguenti alla revoca dell'agevolazione sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti di terzi.

Per il procedimento di revoca, si rimanda al successivo **Allegato 2 - ITER DEL PROCEDIMENTO DI CONTROLLO E DI REVOCA**

12. Rinuncia al contributo

Nel caso in cui il beneficiario intenda rinunciare al contributo concesso, dovrà comunicarlo al Soggetto competente a mezzo posta elettronica certificata.

Per il recupero delle somme percepite indebitamente, se già erogate, si applicano le modalità indicate al precedente paragrafo 11.

13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

¹² In caso di concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 186-bis R.D. 16/3/1942 n. 267, oltre ai requisiti previsti per legge, per il mantenimento dell'agevolazione è necessario che il piano di concordato e/o la relazione del professionista incaricato dal Giudice esprimano una ragionevole probabilità di soddisfacimento degli impegni assunti dal beneficiario in conseguenza dell'ammissione all'agevolazione. Alle condizioni suindicate, l'agevolazione potrà essere mantenuta anche nel caso in cui il concordato preveda la cessione dell'azienda o di un ramo della stessa ad una società cessionaria purché la società cessionaria rispetti i requisiti previsti al precedente paragrafo 3.1 e presenti adeguata domanda di subentro nell'agevolazione. Analogamente si procederà nell'eventualità in cui l'impresa sia assoggettata alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (di cui al d.lgs. 8/7/1999 n. 270) o ad altre procedure che prevedano la continuazione dell'attività d'impresa.

Nel rispetto della normativa vigente sarà individuato il Responsabile esterno a trattare dati personali per conto della Direzione "Coordinamento Politiche e Fondi Europei" – Settore Offerta Turistica.

Il trattamento dei dati personali potrà essere effettuato esclusivamente per le finalità di adempimento a quanto previsto dal Programma. In caso di danni derivanti dal trattamento, il Responsabile (esterno) del trattamento, ne risponderà alle autorità preposte, qualora non abbia adempiuto agli obblighi della normativa pro tempore vigente in materia, specificamente diretti ai responsabili del trattamento o abbia agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni documentate fornite dal Titolare del trattamento.

Il responsabile esterno del trattamento è autorizzato a ricorrere a eventuali responsabili del trattamento, fermo restando l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del sub-responsabile (art. 28, par 4 del GDPR).

Regione Piemonte

Si informano i soggetti che presentano domanda di agevolazione in risposta al presente Programma, i loro amministratori e legali rappresentanti, i soggetti aventi un rapporto di dipendenza o di prestazione nei confronti dei soggetti beneficiari e coinvolti nella realizzazione degli interventi a valere sul presente Programma, che i dati personali acquisiti, anche tramite il responsabile esterno, saranno trattati dalla Direzione "Coordinamento Politiche e Fondi Europei", secondo quanto previsto dal GDPR e dal D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al GDPR), come novellato dal D.Lgs. 101/2018.

I dati personali saranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, anche con modalità informatiche ed esclusivamente per le finalità relative al Programma annuale degli Interventi – 2021 "Intervento a supporto delle PMI che svolgono attività ricettiva" nell'ambito del quale vengono acquisiti dalla Direzione Direzione "Coordinamento Politiche e Fondi Europei". Il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite negli artt. 37 e 38 della L.R. n. 13/2020, nella D.G.R. n. 10 – 2311 del 20.11.2020, nella determinazione dirigenziale n. 742 del 01.12.2020 e nella determinazione dirigenziale che approva il presente Programma.

L'informativa completa sul trattamento dei dati personali è pubblicata nella pagina "Bandi, Avvisi e Finanziamenti" del sito internet della Regione Piemonte nella sezione relativa al presente Programma.

14. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Si rinvia alla determinazione dirigenziale del Settore Offerta Turistica, Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi europei, l'approvazione delle disposizioni sulla gestione dei procedimenti amministrativi relativi alle domande.

Il procedimento di concessione dei contributi verrà concluso entro 90 giorni dalla data di ricevimento delle domande. Il procedimento di revoca dei contributi verrà concluso entro 90 giorni dalla data di avvio del medesimo.

15. INFORMAZIONI E CONTATTI

Informazioni, chiarimenti sui contenuti del Programma e le modalità di presentazione delle domande potranno essere richiesti con le modalità indicate nel provvedimento di cui al paragrafo 5.1.

Allegato 1– DEFINIZIONI

1. **PMI** le piccole e medie imprese secondo la definizione della Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003, e cioè:

Micro impresa: impresa che ha meno di 10 occupati (conteggiati con il criterio delle ULA, unità lavorative annue) e soddisfa almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive: a) ha un fatturato inferiore a 2 milioni di euro o b) ha un totale di bilancio inferiore a 2 milioni di euro.

Piccola impresa: impresa che ha meno di 50 occupati (conteggiati con il criterio delle ULA, unità lavorative annue) e soddisfa almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive: a) ha un fatturato inferiore a 10 milioni di euro o b) ha un totale di bilancio inferiore a 10 milioni di euro.

Media impresa: impresa che ha meno di 250 occupati (conteggiati con il criterio delle ULA, unità lavorative annue) e soddisfa almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive: a) ha un fatturato inferiore a 50 milioni di euro o b) ha un totale di bilancio inferiore a 43 milioni di euro.

Nel conteggio dei dati sugli occupati, sul fatturato e sul totale di bilancio vanno aggiunti:

- i dati delle eventuali società associate alla PMI beneficiaria, in proporzione alla quota di partecipazione al capitale
- i dati delle eventuali società collegate alla PMI beneficiaria, nella loro interezza

La guida alla definizione di PMI della Commissione Europea può essere consultata a questo indirizzo: <https://publications.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/79c0ce87-f4dc-11e6-8a35-01aa75ed71a1/language-it>

2. **IMPRESA IN DIFFICOLTÀ:** (art. 4, comma 3, lettera a) del Regolamento (UE) n. 1407/2013 sono quelle imprese oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o che soddisfino le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori.
3. **FIRMA DIGITALE:** firma elettronica qualificata, secondo la definizione fornita all'art. 3 del Reg. (UE) 910/2014, che integra e sostituisce il d. lgs. 82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale". È l'equivalente informatico di una firma autografa apposta su carta ed ha il suo stesso valore legale. La sua funzione è quella di garantire autenticità, integrità e validità di un documento assicurandone la provenienza e garantendone l'inalterabilità dello stesso. -> Rif. normativo: art. 24 del D.Lgs. 82/2005 e succ. modifiche (Codice dell'Amministrazione Digitale).
4. **CONCLUSIONE DELL'INTERVENTO:** la data di emissione dell'ultima fattura relativa alle spese rendicontate ammesse a valere sul progetto. Tale data deve essere necessariamente ricompresa all'interno del periodo di durata dell'investimento indicato nel provvedimento di concessione. Le spese oggetto dell'intervento potranno essere quietanzate entro il termine di 30 giorni dalla data di conclusione dell'intervento stesso, ovvero entro la data la quale deve essere presentata la rendicontazione finale di spesa.
5. **COINTERESSENZA:** acquisti o prestazioni affidate a imprese o persone fisiche che abbiano rapporti di cointeresenza con il beneficiario del contributo, quali ad esempio soci, rappresentante legale, amministratore unico, membri del consiglio di amministrazione.
6. **LAVORI IN ECONOMIA:** Per lavori effettuati in economia si intendono lavori realizzati senza ricorso a imprese terze, direttamente dal beneficiario (a titolo esemplificativo, sono considerati ammissibili i costi di acquisto materiale e attrezzature documentati con fatture quietanzate, non sono considerati ammissibili i costi di installazione e manutenzione interna sostenuti dal soggetto beneficiario delle agevolazioni di cui al presente Programma).
7. **COSTI SOSTENUTI:** Per costi sostenuti si intende già fatturati e/o per cui sono già stati effettuati dei pagamenti anche parziali.

Allegato 2 - ITER DEL PROCEDIMENTO DI CONTROLLO E DI REVOCA

1. Controllo delle rendicontazioni

Il Soggetto competente esamina la rendicontazione finale entro **90 giorni** dal ricevimento dei documenti, con le seguenti modalità:

1. esame dei documenti presentati dal beneficiario;
2. eventuali sopralluoghi presso il beneficiario;

allo scopo di verificare la corrispondenza del progetto presentato rispetto a quello ammesso al finanziamento e la congruità dei costi sostenuti.

Al termine della verifica finale, il Soggetto competente comunica l'esito positivo al beneficiario e dispone l'erogazione del contributo spettante, ove previsto.

oppure

- a) richiede al beneficiario eventuali integrazioni ai documenti presentati;

oppure

- b) comunica all'impresa beneficiaria le non conformità rilevate e il conseguente esito negativo dell'esame, avviando il procedimento di revoca parziale o totale delle agevolazioni concesse.

Nel caso previsto al punto b), l'impresa ha **10 giorni** di tempo dal ricevimento della comunicazione di del Soggetto competente per inviare le integrazioni richieste.

Se entro questo termine l'impresa:

1. invia le integrazioni richieste e queste vengono accolte;
2. non invia le integrazioni richieste

oppure

3. le osservazioni presentate non vengono accolte;

nei 30 giorni successivi, il Soggetto competente chiude il procedimento di verifica finale con esito positivo nel caso 1. e dispone l'erogazione del contributo spettante, ove previsto; con esito negativo nei casi 2. e 3., con conseguente avvio del procedimento di revoca parziale o totale delle agevolazioni concesse.

Nel caso di rendicontazione parziale (per cofinanziamenti complessivi di importo pari o superiore a 500.000,00 euro), se entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del Soggetto competente, l'impresa:

1. non invia le integrazioni richieste

oppure

2. le osservazioni presentate non vengono accolte

Il Soggetto competente NON procede nell'erogazione del Saldo del finanziamento e nel caso siano state riscontrate difformità tali da compromettere le finalità dello stesso, procede con la revoca totale dell'agevolazione concessa.

Nel caso di rendicontazione finale, se entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del Soggetto competente, l'impresa:

1. non invia le integrazioni richieste

oppure

2. le osservazioni presentate non vengono accolte

Il Soggetto competente chiude il procedimento di verifica finale con l'avvio del procedimento di revoca parziale o totale del finanziamento e del contributo.

2. **Revoca**

3.1. *Avvio del procedimento di revoca*

Il Soggetto competente invia all'impresa la comunicazione di avvio del procedimento di revoca, indicando:

1. l'oggetto del procedimento;
2. le cause;
3. il responsabile del procedimento;
4. le modalità con cui si può richiedere l'accesso agli atti amministrativi.

L'impresa può presentare le proprie argomentazioni per opporsi al procedimento di revoca **entro 20 giorni** dal ricevimento della comunicazione del Soggetto competente, a mezzo raccomandata a/r o PEC.

Il Soggetto competente, eventualmente, esamina la documentazione presentata dall'impresa entro 30 giorni.

A seguito dell'esame, si possono verificare i due casi seguenti:

- a) Il Soggetto competente accoglie le osservazioni presentate, il contributo concesso viene confermato, il procedimento di revoca viene archiviato e se ne dà comunicazione all'impresa
oppure
- b) nel caso in cui l'impresa non abbia presentato contro-argomentazioni o queste non siano state accolte, il Soggetto competente procede alla revoca dell'agevolazione.

Provvedimento di revoca dell'agevolazione

Il Soggetto competente comunica al beneficiario la revoca dell'aiuto concesso, chiedendo la restituzione degli importi dovuti, opportunamente rivalutati, entro 60 giorni dal ricevimento del provvedimento di revoca.

Nel caso di revoca parziale dell'aiuto concesso determinata da una minor spesa ammessa in sede di verifica della rendicontazione finale dell'intervento, con conseguente rideterminazione in riduzione delle agevolazioni pubbliche attribuibili, il Soggetto competente procederà con l'erogazione del contributo concesso rideterminato.

In relazione al contributo a fondo perduto, in difetto di restituzione il Soggetto competente segnalerà la posizione all'Amministrazione regionale, la quale avvierà la procedura di riscossione coattiva ai sensi del R.D. 14/04/1910, n. 639 avvalendosi della società Soris s.p.a.

In caso di mancato pagamento delle somme richieste nei termini previsti verrà altresì presentata denuncia per danno erariale alla Procura della Corte dei Conti ai sensi degli artt. 52 e seguenti del d.lgs. 26/08/2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile).

Conformemente a quanto disposto dall'art. 9, c. 5 del d.lgs. 31/3/1998 n. 123, i crediti conseguenti alla revoca dell'agevolazione sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi.

Allegato 3 - RIFERIMENTI NORMATIVI COMPLETI

- Regolamenti e normativa comunitaria per gli aiuti di Stato:
 - Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle micro imprese, piccole e medie imprese (2003/361/CE).
 - Regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e s.m.i. relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» pubblicato sulla G.U.U.E. L352 del 24 dicembre 2013, modificato dal Regolamento (UE) n. 972 del 2 luglio 2020 – GUUE L215 del 07.07.2020 per quanto riguarda la sua proroga.

- Normativa nazionale:
 - Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
 - Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della l. 15 marzo 1997, n. 59);
 - Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa);
 - Decreto 31 maggio 2017, n. 115 " Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni (GU n.175 del 28-7-2017);
 - Decreto Legge del 12 luglio 2018, n. 87 (Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese), convertito con modificazioni con legge del 09 agosto 2018, n. 96.
 - Decreto Legge del 19 maggio 2020, n. 34 e s.m.i.
 - Delibera CIPRESS n. 79 del 22 dicembre 2021 "Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 e 2021-2027 - Anticipazione alle regioni e province autonome per interventi di immediato avvio dei lavori o di completamento di interventi in corso (FSC 2021-2027)" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 72 del 26 marzo 2022.

- Atti normativi regionali:
 - Legge Regionale 18/99 e s.m.i. "Interventi regionali a sostegno dell'offerta turistica" e s.m.i.
 - Legge Regionale 3/2015 e Regolamento regionale di attuazione n. 9/2017
 - Legge Regionale 13/2017 e Regolamento regionale di attuazione n. 4/2018
 - Legge Regionale 54/79 s.m.i.
 - Legge Regionale 74/89
 - L.R. n. 14 del 14 ottobre 2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
 - Legge Regionale n. 12/1987 s.m.i.